

**Borselli dr. Vittorio**

*Ragioniere Commercialista*

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti*


*ed Esperti Contabili*

*Revisore Contabile*



*Verbale n. 7 del 20/03/2017*

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.03.2017, con la quale si confermano le aliquote e le detrazioni della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2017;
- Visto l'art. 1, commi 639-731 della legge 27/12/2013 n. 147 con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC, costituito dalle componenti IMU, TASI e TARI, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU - TARES;
- Visto in particolare l'art. 1, commi 640, 675, 676, 677, 678, 683 della legge 27/12/2013 n. 147, nel quale si stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;
- Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e relative componenti IMU – TASI – TARI, approvato in data 28/04/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto l'art. 1, comma 14, della legge 28/12/2015 n. 208 ha apportato modifiche alla normativa TASI con conseguenti riduzioni del gettito tributario e rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- Visto l'allegato A) della proposta di deliberazione sopraindicata, in cui sono stati indicati i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputati a ciascun servizio indivisibile;
- Visto l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208, nel quale viene stabilita per l'anno 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione di quelle del tributo TARI;
- Visto che le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017 sono state confermate e quindi non hanno subito alcun aumento;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stabilite per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), componente del tributo IUC, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 27/12/2013;
- Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione delle aliquote del tributo TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147;
- Visto l'art. 5, comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito con le modificazioni dalla legge n. 19 del 27/12/2017, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio 2017;



**Borselli dr. Vittorio**

*Ragioniere Commercialista*

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti*

*ed Esperti Contabili*

*Revisore Contabile*



- Visto che si propone di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già deliberate per l'anno 2016;
- Visto che la somma delle suddette aliquote TASI e IMU, già approvate per l'anno 2016 e che si intende confermare per l'anno 2017, per ciascuna fattispecie imponibile, rispetta i vincoli di cui all'art. 1, commi 677 – 678, della legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000, il Revisore dei Conti esprime preventivo parere favorevole all'applicazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI per l'anno di imposta 2017, secondo quanto convenuto nella citata proposta n. 9

